

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1934

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BENZONI**

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo

Presentata il 26 giugno 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo) rappresenta un caposaldo nella legislazione italiana per quanto attiene alla tutela degli animali di affezione. Essa enuncia il principio generale secondo cui lo Stato è tenuto a garantire la protezione degli animali da compagnia, condannando gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente. Approvata dopo un percorso parlamentare di tre anni, la citata legge ha rappresentato una svolta storica, grazie all’abolizione della soppressione dei randagi, inaugurando così una stagione di diritti per gli animali e di rinnovata sensibilità ambientale.

Nonostante la modernità e la rilevanza della legge, la sua applicazione risulta essere ancora frammentata e disomogenea

sul territorio nazionale: di fatto, se i principi da essa enunciati fossero stati applicati con rigore e continuità dagli enti locali e dalle competenti istituzioni sanitarie, il fenomeno del randagismo in Italia sarebbe oggi pressoché debellato.

Successivamente alla citata legge n. 281 del 1991, sono poi state emanate numerose ordinanze ministeriali e accordi tra i vari livelli di governo nazionale e locale, oltre alla legge n. 201 del 2010 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, e a varie leggi regionali. Tuttavia, a distanza di oltre trent’anni dall’approvazione della legge quadro e nonostante i molteplici interventi normativi, il fenomeno del randagismo, nell’inerzia delle istituzioni competenti, persiste in maniera significativa e viene gestito prevalentemente da associazioni private e volontari. Secondo l’indagine «Animali in città» condotta da Legambiente e riferita

all'anno 2023, in Italia si registrano 358.000 cani randagi e 85.000 abbandoni, entrambi i dati in aumento rispetto all'anno precedente. Peraltro emerge come solo il 41 per cento dei comuni conosca il numero dei cani iscritti nell'anagrafe canina, con un numero di cani vaganti stimato tra i 400.000 e i 700.000, quest'ultimo dato riferito all'anno 2022. Inoltre, i dati del Ministero della salute al 31 dicembre 2022 riportano circa 70.000 ingressi nei canili rifugio, 20.000 ingressi nei canili sanitari e 20.000 cani restituiti al precedente proprietario, a fronte di sole 30.000 adozioni. Questi numeri evidenziano le criticità nell'applicazione delle disposizioni vigenti.

Per tali ragioni, la presente proposta di legge interviene modificando la legge 14 agosto 1991, n. 281, al fine di coinvolgere maggiormente gli enti locali, le associazioni e i volontari del settore e promuovendo una gestione più efficiente del fenomeno del randagismo. L'obiettivo è quello di adeguare le norme vigenti alla realtà attuale, in cui il fenomeno del randagismo è ancora ampiamente diffuso, e di ridurre drasticamente il numero dei cani all'interno dei canili, garantendo un futuro migliore agli animali d'affezione attraverso il riconoscimento di maggiori diritti e la realizzazione di una convivenza più armoniosa e sicura tra uomo e animale.

La proposta di legge consta di un unico articolo.

In particolare, il comma 1, lettera *a*), numero 1), prevede che i cani vaganti debbano essere segnalati alle autorità di polizia per poi essere schedati, sottoposti a controllo veterinario e successivamente posti in adozione provvisoria presso volontari dotati di apposito patentino, per consentirne l'adozione entro centottanta giorni, rinnovabili a discrezione del sindaco com-

petente, o decorsi tali termini, in mancanza di adozione, la consegna al rifugio di competenza. Il costo per il sostentamento degli animali consegnati ai volontari dotati di patentino è a carico dei comuni nel cui territorio è stato trovato il cane vagante oggetto di segnalazione; i costi sanitari sono a carico delle regioni per tutta la durata dell'adozione provvisoria.

Il comma 1, lettera *a*), numero 2), dispone l'aggiunta, nell'ambito dei trattamenti sanitari previsti per la cessione di cani vaganti catturati o cani ospitati presso canili sanitari, della profilazione genetica, al fine di consentire di risalire all'animale attraverso l'esame del DNA, nonché al proprietario in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia dei luoghi pubblici dalle deiezioni canine, al fine di irrogare le sanzioni previste.

Il comma 1, lettera *b*), numero 1), prevede la pubblicazione, da parte delle regioni, di un tariffario per il servizio di affidamento e custodia degli animali d'affezione e fissa il divieto per i comuni di espletare e procedere all'assegnazione di gare al ribasso degli importi minimi del tariffario regionale.

Il comma 1, lettera *b*), numero 2), inserisce, tra gli interventi di attuazione del programma di prevenzione del randagismo, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamenti per i volontari ai fini del rilascio di un patentino che attesti l'acquisizione delle competenze necessarie per entrare in relazione con i cani randagi e vaganti. Fissa, infine, la disciplina del citato patentino, quale requisito per la partecipazione a bandi di affidamento della custodia di cani randagi e vaganti, nonché per i titolari e i gestori, a qualsiasi titolo, di strutture pubbliche, canili municipali e sanitari e rifugi per cani e gatti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 14 agosto 1991, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I cani vaganti sono segnalati alle autorità di polizia che verbalizzano e schedano anche con foto l'animale; dopo il servizio di controllo veterinario di cui all'articolo 2, comma 5, sono consegnati, in adozione provvisoria, a volontari dotati del patentino di cui all'articolo 3, comma 4, lettera *b-bis*), nel limite massimo di cinque cani o di una intera cucciolata anche in numero superiore, per consentirne l'adozione entro centottanta giorni, prorogabili a discrezione del sindaco territorialmente competente; decorsi tali termini, in mancanza di adozione sono consegnati al rifugio di competenza. Il costo per il sostentamento degli animali consegnati ai volontari dotati di patentino è a carico dei comuni nel cui territorio è stata effettuata la segnalazione. I costi sanitari sono a carico delle regioni per tutta la durata dell'adozione provvisoria »;

2) al comma 5, dopo le parole: « o ad associazioni protezioniste, » sono inserite le seguenti: « previa profilazione genetica e »;

b) all'articolo 3:

1) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le regioni pubblicano un tariffario regionale per il servizio di affidamento e custodia degli animali d'affezione. I comuni non possono espletare e assegnare gare al ribasso degli importi minimi stabiliti dal tariffario regionale »;

2) al comma 4, dopo la lettera *b*) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) corsi di formazione e aggiornamenti per i volontari ai fini del rilascio di

un patentino che attesti l'acquisizione di tutte le competenze, le capacità e l'idoneità a entrare in relazione con gli animali di affezione. Il patentino costituisce titolo abilitativo e requisito obbligatorio per la partecipazione a bandi per l'affidamento a terzi del servizio di ricovero, di mantenimento e custodia dei cani randagi e vaganti, per la gestione di strutture pubbliche, di canili municipali e sanitari nonché per tutti i titolari e gestori a qualsiasi titolo di rifugi per cani e gatti. Il mancato conseguimento del patentino comporta la decadenza dagli affidamenti degli animali e impedisce il rinnovo delle autorizzazioni. Il patentino attesta le competenze per gli animali di affezione, è aggiornato periodicamente in conseguenza di variazioni intervenute nella legislazione vigente e il suo rilascio è subordinato alle informative della prefettura-ufficio territoriale del Governo di competenza per i richiedenti. Le regioni pubblicano un elenco, periodicamente aggiornato, di tutti i volontari in possesso del patentino. I rifugi pubblici o convenzionati devono garantire l'accesso alle strutture almeno sei giorni a settimana, di cui uno prefestivo o festivo per almeno cinque ore, con orario di apertura al pubblico ben visibile e comunicato preventivamente, tale da garantire ampia visibilità alle attività di socializzazione e adozione degli animali ricoverati, pena la decadenza dell'affidamento ».

